

Publicato il 27/11/2018

N. 06855/2018 REG.PROV.COLL.
N. 04321/2018 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

(Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 60 cod. proc. amm.;

sul ricorso numero di registro generale 4321 del 2018, proposto da

Gennaro Raiola, titolare dell'omonima impresa individuale, Medj Pub di Carmelita Alfredo, Tramontano Aniello & C S.n.c., in persona dei soci amministratori, rappresentati e difesi dall'avvocato Cino Benelli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio per legge in Napoli presso la Segreteria del TAR Campania;

contro

Comune di Capri, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Giovanni Leone e Benedetta Leone, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Giovanni Leone in Napoli, viale Gramsci, 23;

e con l'intervento di

ad adiuvandum:

Omnia S.r.l., in persona dell'amministratore unico e legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Cino Benelli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio per legge in Napoli presso la Segreteria del TAR Campania;

per l'annullamento

- della deliberazione del Consiglio Comunale n. 63 del 12 settembre 2018, avente ad oggetto “Regolamento sale da gioco e giochi leciti”, pubblicata sull'Albo Pretorio on line per 15 giorni a decorrere dal 27 settembre 2018;
- del “Regolamento sale da gioco e giochi leciti” e della “mappatura dell'intero territorio comunale indicante le aree prossime nel limite dei 500 metri ai luoghi sensibili”, approvati con la medesima deliberazione;
- dei provvedimenti (prot. n. 24026) notificati in data 1° ottobre 2018, con i quali si ordina di procedere alla disinstallazione degli apparecchi da gioco installati presso gli esercizi condotti dai ricorrenti entro il termine del 10 gennaio 2019.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Capri;

Visto l'atto di intervento *ad adiuvandum*;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 20 novembre 2018 il dott. Fabio Donadono e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;

Ritenuto che il giudizio sia suscettibile di immediata definizione nel merito, con motivazione in forma semplificata, ai sensi degli art. 60 e 74 del codice del processo amministrativo;

Premesso che i ricorrenti contestano gli atti in epigrafe, concernenti il Regolamento comunale sulle sale da gioco ed i giochi leciti, ed il conseguente invito alla disinstallazione degli apparecchi identificati dal TULPS all'art. 110, all'uopo deducendo che:

- mancherebbe una adeguata istruttoria ed una congrua motivazione;
- in base all'intesa stipulata il 7/9/2017 in sede di Conferenza unificata ai sensi dell'art. 1, co. 936, della legge n. 208/2015, di cui sarebbe imminente l'adozione del decreto ministeriale di recepimento, avrebbe posto l'accento sulla necessità di tutelare le "ubicazioni degli investimenti esistenti";
- la imposta chiusura degli impianti esistenti entro il 10/1/2019 sarebbe in contrasto con i principi euro-unitari; la dismissione forzata degli apparecchi sarebbe sproporzionata e mancherebbe un piano di indennizzi; sarebbe altresì impossibile una diversa dislocazione per i costi e la totalizzante presenza dei "luoghi sensibili" nonché il difetto di siti alternativi;
- risulterebbe tradito il legittimo affidamento dei ricorrenti generato dall'art. 7, co. 10, del decreto-legge n. 158/2012 in base al quale le pianificazioni distanziali non potrebbero applicarsi alle concessioni di gioco in essere;
- in contrasto con l'art. 1, co. 201, della legge regionale n. 16/2014, le determinazioni impugnate non sarebbero state adottate con le modalità previste per gli strumenti urbanistici e le connesse garanzie procedurali;

- la delibera consiliare di approvazione del Regolamento impugnato non sarebbe stata adottata con la maggioranza prevista dal vigente Statuto comunale;

Considerato che quest'ultima censura ha rilevanza prioritaria;

Rilevato che:

- il Paragrafo II dello Statuto, rubricato "Regolamenti: termini e modalità di adozione", stabilisce che "I Regolamenti previsti dalla Legge e dal presente Statuto dovranno essere adottati dal Consiglio Comunale entro i termini rispettivamente previsti. In prima votazione sarà necessario il voto favorevole dei 2/3 dei Consiglieri assegnati al Comune; nelle successive votazioni sarà sufficiente il voto favorevole della maggioranza dei Consiglieri assegnati";

- nella specie il Consiglio comunale, con la delibera n. 63 del 12/9/2018, ha approvato in prima convocazione il Regolamento in questione con 7 voti favorevoli e 4 voti contrari, su 13 consiglieri (compreso il Sindaco), di cui 2 assenti;

Considerato che:

- l'art. 38 del TUEL Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali prevede l'autonomia funzionale ed organizzativa dei consigli comunali, nel quadro dei principi stabiliti dallo statuto;

- la previsione di una maggioranza qualificata calcolata in base al numero dei "consiglieri assegnati", comporta che la validità della deliberazione dipende dal raggiungimento di un *quorum* deliberativo calcolato in base al numero dei componenti previsti dalla legge per l'organo consiliare, ivi compresi gli assenti alla seduta, contrariamente a quanto prospettato dalla difesa comunale sull'argomento, e senza considerare il Sindaco (cfr. Cons. St., sez. V, 5/9/2012, n. 4694);

- pertanto, per l'approvazione del Regolamento comunale, in base all'attuale disciplina vigente nel Comune di Capri, risulta necessario in prima convocazione il voto favorevole di 8 componenti dell'organo consiliare (compreso eventualmente il Sindaco);

Ritenuto che pertanto la censura in esame risulta fondata e assorbente rispetto alle ulteriori doglianze dedotte;
Ravvisato che le spese di giudizio ed il rimborso del contributo unificato vanno posti a carico, come di norma, della parte soccombente;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, lo accoglie e per l'effetto annulla la delibera consiliare n. 63 del 2018 e gli atti conseguenziali.

Condanna il Comune di Capri al pagamento, in favore di Gennaro Raiola e Medj Pub di Carmelita Alfredo, Tramontano Aniello & C S.n.c., delle spese di lite liquidate nella misura di euro 1.500,00 (millecinquecento) oltre accessori di legge, nonché al rimborso del contributo unificato; spese compensate nei confronti dell'interveniente.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 20 novembre 2018 con l'intervento dei magistrati:

Fabio Donadono, Presidente, Estensore

Francesco Guarracino, Consigliere

Gianmario Palliggiano, Consigliere

IL PRESIDENTE, ESTENSORE

Fabio Donadono

IL SEGRETARIO